

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6153 del 27/10/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3206 DEL 08/09/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA" PER L'ATTIVITÀ DI "CASEIFICIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE, LOC. BOCETO INFERIORE N. 191.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6384 del 27/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3206 DEL 08/09/2016, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA" PER L'ATTIVITÀ DI "CASEIFICIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE, LOC. BOCETO INFERIORE N. 191.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3206 del 08/09/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 7546 del 13/09/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 9800 del 14/09/2016), per l'attività di "caseificio" svolta dalla ditta "CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA" (P.Iva 00110650330) nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Loc. Boceto Inferiore n. 191 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Rodella";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 168495 del 31/10/2019 la ditta ha presentato l'istanza di modifica non sostanziale, comunicando la modifica dell'impianto di depurazione per l'aggiunta, allo stadio biologico esistente, di un ulteriore trattamento biologico finalizzato all'ottimizzazione del ciclo dell'azoto (incremento della potenzialità massima dell'impianto di depurazione a 1800 A.E., come descritto nella relazione acquisita al prot. ARPAE n.195380 del 19/12/2019); l'autorità competente non si è espressa entro i termini stabiliti e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del DPR 59/2013 il gestore ha potuto "procedere all'esecuzione della modifica";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 154344 del 01/09/2025, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA", per la matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 160681 del 10/09/2025 è stata trasmessa l'istanza al Comune di Besenzone, comunicando che, essendo previste "*modifiche edilizie*", trovano applicazione gli artt. 7 comma 3 del DPR 160/2010 e 4 comma 4 del DPR 59/2013 in base ai quali al Suap compete l'indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nell'ambito della quale l'adozione del provvedimento di AUA costituisce endoprocedimento;

- con nota prot. n. 4065 del 18/09/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 165073 in pari data, il SUAP del Comune di Besenzone ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame dell'istanza di Permesso di Costruire per la "realizzazione di nuova salamoia, nuovo locale trattamento acque, nuovo locale deposito e nuovi servizi igienici e spogliatoi", unitamente all'istanza di modifica non sostanziale di AUA per l'attività di "caseificio", presentata dalla Ditta "CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA"; all'interno della Conferenza dei Servizi del SUAP sarà acquisito il presente provvedimento di aggiornamento dell'AUA, ai fini della determinazione conclusiva;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 166460 del 19/09/2025, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP del Comune di Besenzone, ha richiesto la documentazione integrativa;
- il SUAP del Comune di Besenzone con nota prot. n. 4317 del 06/10/2025, assunta al prot. ARPAE n. 176035 in pari data, ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta in data 29/09/2025;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (rif. attività n. 10 del 23/10/2025 sinadoc 28038/2025) risulta che:

- l'istanza di modifica non sostanziale di cui al presente procedimento riguarda:
 - lo spostamento del locale di trattamento acque, necessario in previsione delle modifiche edilizie previste;
 - l'inserimento sulla linea di scarico già esistente, di una linea di scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di un nuovo locale spogliatoio/ ristoro;
- dall'insediamento, pertanto, origina uno scarico di acque reflue industriali (S1), costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali generate dal processo produttivo (lavaggio delle apparecchiature utilizzate per la trasformazione del latte, lavaggio dei pavimenti del caseificio ed eventuali sversamenti della zona di carico e scarico del latte posta sotto tettoia) dal quale origina un carico organico pari a 1200 A.E.;
 - acque reflue domestiche, provenienti da servizi igienici dell'insediamento (carico organico pari a 6 A.E), pretrattate da n° 4 fosse Imhoff;

I suddetti reflui vengono trattati da un impianto di depurazione a fanghi attivi ad aerazione prolungata, avente una potenzialità di trattamento pari a 1800 A.E., costituito da una vasca di equalizzazione areata, una vasca di nitro-denitro con funzionamento in SBR ed una vasca di ispessimento fanghi;
- in uscita dall'impianto di depurazione, le acque reflue industriali vengono convogliate al punto di scarico S1 recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Rodella" (canale di solo scola);
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato come "p. ispezione" nella "TAV. 2 – Schema delle tipologie di acque reflue – Luglio 2025" allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione;

DATO atto che:

- con nota prot. n. 176303 del 06/10/2025, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'aggiornamento dell'AUA;

- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'AUA:
 - parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Rodella", rilasciato dal Consorzio di Bonifica con prot. n. CBP/11399 del 02/10/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 174607 in pari data;
 - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda, prot. n. 182123 del 15/10/2025, in cui viene espresso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S1 di acque reflue industriali recapitante in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Rodella";

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO CHE, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA richiesta dalla ditta "CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA" (P.Iva 00110650330) per l'attività "caseificio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Loc. Boceto Inferiore n. 191 (che è anche sede legale);

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3206 del 08/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 7546 del 13/09/2016 alla ditta "CASEIFICIO COOPERATIVO CASANOVA SOCIETA' COOPERATIVA" (P.Iva 00110650330), per l'attività di "caseificio" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Loc. Boceto Inferiore n. 191, come segue:

- **sostituendo il punto 4 del dispositivo** con il seguente:

"4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali (S1) nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Rodella", le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di trattamento devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore e dalle fosse Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) devono essere comunicate all'ARPAE (SAC e ST) eventuali variazioni della fascia oraria di scarico rispetto all'ultima comunicazione trasmessa (scarico attivo dalle 17,30);

- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- e) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente modificato/adattato (dandone comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- f) nel caso si verificassero imprevisti che modificassero il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e ST), all'A.U.S.L. di Piacenza, al Comune di Besenzone e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Besenzone e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3206 del 08/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7546 del 13/09/2016 (acquisito al prot. ARPAE n. 9800 del 14/09/2016) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Besenzone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 7546 del 13/09/2016 (Scadenza 13/09/2031);

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.